



Bruxelles, 24 gennaio 2020
(OR. en)

5394/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0140 (COD)**

TRANS 20
MAR 9
MI 12
COMER 7
CYBER 7
ENFOCUSTOM 8
DATAPROTECT 10
CODEC 36

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci - Accordo politico

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto, che fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento" e mira a rendere la mobilità europea più sicura, più pulita, più efficiente e più accessibile a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE.
2. L'obiettivo generale della proposta è istituire un quadro giuridico uniforme per la trasmissione digitale di informazioni sul trasporto merci, contribuendo in tal modo a una maggiore efficienza del settore dei trasporti.

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nella plenaria del 17 ottobre 2018. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere sulla proposta.
4. Il Parlamento europeo ha votato la relazione e ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 marzo 2019. Successivamente, a seguito dell'avvio della nona legislatura, l'on. Andor DELI (PPE, HU) è stato nominato relatore a nome della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN).
5. Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta nella sessione del 6 giugno 2019.
6. I negoziati con il Parlamento europeo sono iniziati il 25 settembre 2019. Il terzo e ultimo trilogio informale si è tenuto il 26 novembre 2019 e si è concluso con un accordo generale provvisorio.
7. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato e approvato il testo di compromesso provvisorio¹ il 18 dicembre 2019.
8. La commissione TRAN del Parlamento europeo ha votato a favore del testo di compromesso il 21 gennaio 2020. Successivamente, la presidente della commissione TRAN del Parlamento europeo ha inviato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti una lettera in data 23 gennaio in cui dichiara che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente al testo allegato a tale lettera, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.
9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di approvare l'accordo politico che figura nell'allegato della presente nota.

¹ Docc. 14793/1/19 REV 1, 14793/19 ADD 1 e 14793/1/19 REV 1 COR 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 [...] e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

² GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per la crescita e la competitività dell'economia dell'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell'Unione.
- (1 bis) Il presente regolamento mira a incoraggiare la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica al fine di ridurre i costi amministrativi, migliorare le capacità di applicazione delle autorità e migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei trasporti.
- (2) Lo spostamento delle merci, compresi i rifiuti, è accompagnato da un ampio flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità competenti. L'impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo per gli operatori logistici e un costo supplementare per gli operatori logistici e i relativi settori (quali ad esempio il commercio e l'industria manifatturiera), in particolare per le PMI, e ha un impatto negativo sull'ambiente.

³ GU C , , pag. .

- (3) L'assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità competenti di accettare in formato elettronico le pertinenti informazioni sul trasporto merci previste dalla normativa è considerata il motivo principale dell'assenza di progressi verso la semplificazione delle procedure e una maggiore efficienza resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. L'accettazione da parte delle autorità competenti delle informazioni in formato elettronico, dotate di specifiche comuni, agevolerebbe non solo le comunicazioni tra loro e gli operatori, ma anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica uniforme e semplificata tra imprese nell'Unione. Consentirebbe inoltre notevoli risparmi sui costi amministrativi per gli operatori economici, in particolare per le PMI, che costituiscono la maggior parte delle imprese di trasporto e di logistica all'interno dell'UE.
- (4) Alcuni settori del diritto dei trasporti dell'Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, sebbene ciò non riguardi ancora tutta la normativa pertinente dell'Unione. Dovrebbe essere possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità competenti in tutto il territorio dell'Unione e in tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all'interno dell'Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto.

- (5) Le autorità competenti dovrebbero dunque essere tenute ad accettare informazioni messe a disposizione in formato elettronico ogni qualvolta che gli operatori economici sono obbligati a mettere a disposizione tali informazioni per dimostrare la conformità alle prescrizioni stabilite negli atti dell'Unione contemplati dal presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe comprendere anche le informazioni richieste dalle autorità come informazioni supplementari, conformemente alle disposizioni di tali atti, quando, ad esempio, mancano alcune informazioni. Lo stesso dovrebbe valere quando la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede informazioni regolamentari identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire nel quadro di tali atti dell'Unione. Le autorità dovrebbero inoltre adoperarsi per comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati in relazione a tali informazioni. Tale comunicazione non dovrebbe pregiudicare le pertinenti disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione relative alle misure di follow-up durante o dopo i controlli delle informazioni regolamentari. L'obbligo per le autorità competenti di accettare le informazioni messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici dovrebbe altresì applicarsi ogniqualvolta gli atti dell'Unione o la legislazione degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento richiedano informazioni contemplate anche da convenzioni internazionali pertinenti, come le convenzioni che disciplinano i contratti di trasporto internazionale nei diversi modi di trasporto, ad esempio la convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), la risoluzione 672 sulla lettera di vettura aerea elettronica (e-AWB), la convenzione di Montreal e la convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI).

(6) Poiché il presente regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare e incoraggiare la comunicazione di informazioni tra gli operatori economici e gli enti amministrativi, in modo specifico, tramite mezzi elettronici, non dovrebbe influenzare le disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari o requisiti linguistici. Sebbene il presente regolamento intenda consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, esso non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per gli operatori economici interessati, di presentare tali informazioni in formato cartaceo, come previsto nei pertinenti atti dell'Unione o degli Stati membri, né le pertinenti prescrizioni dell'Unione sui documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Allo stesso modo, esso non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del regolamento (CE) 1013/2006⁴ contenenti gli obblighi procedurali per le spedizioni [...] di rifiuti né le disposizioni che fanno riferimento ai controlli eseguiti dagli uffici doganali. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni in materia di obblighi di dichiarazione, anche in riferimento alle competenze delle autorità doganali o di altre autorità, come definito nel regolamento (UE) n. 952/2013⁵ o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma di detto regolamento, o nel regolamento (UE) XXX/2019 sull'EMSW.

⁴ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- (7) L'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni regolamentari può ridurre i costi amministrativi per gli operatori dei trasporti e può migliorare l'efficienza delle autorità competenti. Sia gli operatori che le autorità dovrebbero adottare le opportune misure, tra cui l'acquisizione delle attrezzature necessarie, per gli scambi elettronici in formato leggibile da dispositivo automatico attraverso le piattaforme eFTI. Gli operatori economici dovrebbero tuttavia mantenere la responsabilità di fornire informazioni in formato leggibile dall'uomo su richiesta specifica da parte delle autorità competenti, per consentire loro di esercitare le loro funzioni in situazioni in cui l'accesso alla piattaforma eFTI non sia disponibile.
- (8) Per permettere agli operatori di comunicare informazioni pertinenti in formato elettronico in modo uniforme in tutti gli Stati membri è necessario avvalersi di specifiche comuni che dovrebbero essere adottate dalla Commissione.
- (8 bis) Le specifiche comuni sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche per gli elementi di dati dovrebbero assicurare in primo luogo l'interoperabilità dei dati attraverso la messa a punto di un insieme di dati unico e completo da utilizzare ai fini della comunicazione elettronica delle informazioni. Tale insieme di dati unico e completo dovrebbe comprendere tutti gli elementi di dati corrispondenti alle prescrizioni in materia di informazioni contenute in ciascuno dei rispettivi atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri, assicurando che gli elementi di dati comuni a uno o più sottoinsiemi siano inclusi una sola volta.
- (8 ter) Le specifiche comuni dovrebbero determinare procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso e il trattamento di tali informazioni da parte delle autorità competenti, comprese le relative comunicazioni tra le autorità e gli operatori economici, ad esempio le richieste di informazioni supplementari, necessarie affinché le autorità possano svolgere le rispettive competenze normative di applicazione conformemente ai pertinenti atti dell'Unione e degli Stati membri.

- (9) Nel definire tali specifiche, si dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti specifiche sullo scambio di dati definite nel diritto dell'Unione e nelle norme europee e internazionali applicabili in materia di scambio di dati, incluse le norme multimodali, nonché delle raccomandazioni e dei principi definiti nel quadro europeo di interoperabilità⁶, che fornisce un approccio riguardante l'erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. Bisognerebbe inoltre fare in modo che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative.
- (9 bis) Al fine di ridurre al minimo i costi sia per le autorità che per gli operatori, si potrebbe considerare la possibilità di istituire punti di accesso per le autorità competenti. Tali punti di accesso agirebbero soltanto come intermediari tra le piattaforme eFTI e le autorità competenti e, pertanto, non dovrebbero né archiviare né trattare i dati eFTI ai quali facilitano l'accesso, ad eccezione dei metadati connessi al trattamento dei dati eFTI, quali i registri delle operazioni necessari a fini di monitoraggio o statistici. Uno o più Stati membri potrebbero inoltre convenire di istituire punti di accesso congiunti per le rispettive autorità competenti.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni funzionali applicabili alle piattaforme basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (piattaforme eFTI) che dovrebbero essere utilizzate dagli operatori economici per mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari sul trasporto merci in formato elettronico (eFTI) al fine di soddisfare le condizioni per l'accettazione obbligatoria di tali informazioni da parte delle autorità, come previsto nel presente regolamento. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per i terzi che forniscono servizi di piattaforme (fornitori di servizi eFTI). Tali prescrizioni dovrebbero assicurare in particolare che tutti i dati eFTI possano essere trattati unicamente nel quadro di un sistema globale di controllo dell'accesso basato su diritti che preveda funzionalità assegnate; che tutte le autorità competenti possano avere accesso immediato a tali dati conformemente alle rispettive competenze normative di applicazione; che il trattamento dei dati personali possa rispettare [...] le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679; e che il trattamento di informazioni commerciali sensibili possa rispettare [...] la riservatezza di tali informazioni.

⁶ Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2017) 134.

- (10 bis) La Commissione dovrebbe adottare specifiche riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI. Nell'adottare tali specifiche, la Commissione dovrebbe cercare di garantire l'interoperabilità delle piattaforme eFTI, in modo da facilitare lo scambio di dati tra tali piattaforme e consentire agli operatori economici di utilizzare qualsiasi piattaforma di loro scelta. Al fine di agevolare l'attuazione e ridurre al minimo i costi, la Commissione dovrebbe altresì tenere conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche utilizzate dai sistemi TIC esistenti. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe garantire che tali specifiche restino il più possibile neutre sotto il profilo tecnologico, al fine di incoraggiare l'innovazione continua ed evitare lock-in tecnologici.
- (11) Per rafforzare la fiducia delle autorità e degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni funzionali, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall'accREDITAMENTO ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Per beneficiare dei vantaggi di questa certificazione, i fornitori di sistemi TIC già in uso sono incoraggiati a conformare tali sistemi alle prescrizioni per le piattaforme eFTI di cui al presente regolamento e a richiedere la certificazione. La certificazione dei sistemi TIC dovrebbe avvenire senza indugio.
- (11 bis) L'uso delle piattaforme eFTI offre agli operatori economici la garanzia di accettazione delle informazioni regolamentari e alle autorità competenti un accesso affidabile e protetto a tali informazioni. Tuttavia, pur senza dimenticare l'obbligo per tutte le autorità competenti di accettare le informazioni messe a disposizione mediante una piattaforma eFTI certificata conformemente al presente regolamento, dovrebbe rimanere possibile l'utilizzo di altri sistemi elettronici qualora uno Stato membro decida in tal senso. Al tempo stesso, il presente regolamento non dovrebbe impedire che le piattaforme eFTI siano utilizzate tra imprese, né che siano messe a punto funzionalità aggiuntive, a condizione che ciò non incida sul trattamento delle informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in conformità con i requisiti dello stesso.

⁷ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'obbligo di accettare le informazioni regolamentari rese disponibili in formato elettronico ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero attribuire competenze di attuazione alla Commissione. Tali competenze andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (13) In particolare si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure comuni e norme dettagliate, tra cui figurino anche le specifiche tecniche, destinate alle autorità competenti per l'accesso e il trattamento di tali informazioni nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione le informazioni menzionate in formato elettronico.
- (14) Si dovrebbero inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai fornitori di servizi eFTI.
- (15) Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
- al fine di modificare l'allegato I, parte B, in modo da integrare l'elenco delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari nella legislazione degli Stati membri notificata alla Commissione da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento;
 - al fine di modificare l'allegato I, parte A, in modo da tenere conto di ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisca nuove prescrizioni nel quadro dell'Unione in materia di informazioni regolamentari riguardanti il trasporto merci;

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- al fine di modificare l'allegato I, parte B, per integrare eventuali nuove norme della legislazione nazionale pertinente che modificano le prescrizioni nazionali in materia di informazioni regolamentari o che stabiliscono nuove prescrizioni pertinenti in materia di informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono notificate alla Commissione dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;
 - al fine di stabilire un insieme e sottoinsiemi comuni di dati in relazione alle rispettive prescrizioni in materia di informazioni regolamentari di cui al presente regolamento;
 - al fine di integrare alcuni aspetti tecnici del regolamento, segnatamente nel quadro delle norme di certificazione delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI.
- (16) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, l'impegno di tutti i pertinenti portatori di interessi nelle sedi appropriate, come il gruppo di esperti istituito dalla decisione C(2018)5921 della Commissione (Forum per la logistica e il trasporto digitale - Digital Transport and Logistics Forum)¹⁰, è importante per lo sviluppo e la preparazione di tali atti.

⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

¹⁰ *Decisione C(2018) 5921 final del 13.9.2018 – inserire il riferimento completo.*

- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio uniforme per l'accettazione da parte delle autorità competenti delle informazioni sul trasporto merci messe a disposizione in formato elettronico, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, data la necessità di stabilire prescrizioni comuni, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Il trattamento tramite mezzi elettronici dei dati personali, richiesto come parte integrante dei processi che riguardano le informazioni regolamentari sul trasporto merci, dovrebbe essere svolto conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (19) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere raccolte al fine di corroborare tale valutazione e di valutare l'efficacia della normativa rispetto agli obiettivi perseguiti.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(19 bis) L'effettiva ed efficace applicazione delle norme richiede che tutte le autorità competenti abbiano accesso diretto e in tempo reale alle pertinenti informazioni regolamentari in formato elettronico. A tal fine, e conformemente al principio del "digitale per definizione", quale indicato nella comunicazione della Commissione: "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione", l'uso di mezzi elettronici dovrebbe diventare il metodo predominante per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici e le autorità competenti. È pertanto opportuno che la Commissione valuti le iniziative possibili al fine di stabilire l'obbligo per gli operatori economici di utilizzare mezzi elettronici per rendere disponibili le informazioni regolamentari alle autorità competenti. La Commissione dovrebbe proporre, se del caso, iniziative corrispondenti, comprese eventuali revisioni del presente regolamento e di altri atti normativi pertinenti dell'Unione. Al fine di migliorare le capacità di applicazione delle autorità e ridurre al minimo i costi sia per le autorità che per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione ulteriori misure quali una maggiore interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme TIC utilizzati per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari, e un punto di accesso comune a tali sistemi e piattaforme, come previsto nei diversi atti giuridici dell'UE in materia di trasporti.

- (20) Il presente regolamento non può essere applicato in modo efficace finché gli atti delegati e di esecuzione ivi contemplati non saranno entrati in vigore. Per questo motivo la Commissione ha l'obbligo giuridico di adottare tali atti delegati e di esecuzione e dovrebbe iniziare ad elaborarli senza indugio, al fine di garantire l'adozione tempestiva delle specifiche pertinenti, ove possibile, anche in anticipo rispetto alle relative scadenze fissate nel presente regolamento. La tempestiva adozione di tali atti delegati e di esecuzione è essenziale affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento; i diversi periodi di applicazione previsti dal presente regolamento sono fissati di conseguenza.
- (20 bis) Allo stesso tempo, l'obbligo di notifica degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, dovrebbe essere applicato entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in modo da consentire alla Commissione di adottare tempestivamente il primo atto delegato di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
- (21) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e ha espresso un parere il xx XXX 20xx¹³,

¹² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹³ GU C ...

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti relativamente al trasporto merci nel territorio dell'Unione. A tal fine, il presente regolamento:
 - a) fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti sono tenute ad accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati;
 - b) stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi finalizzati a veicolare in formato elettronico le informazioni regolamentari degli operatori economici interessati alle autorità competenti.
2. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nei seguenti atti:
 - regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio¹⁴, articolo 6, paragrafo 1;
 - direttiva 92/106/CEE¹⁵, articolo 3;

¹⁴ Consiglio CEE: regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121).

¹⁵ Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

- regolamento (CE) n. 1072/2009¹⁶, articolo 8, paragrafo 3;
- regolamento (CE) n. 1013/2006¹⁷, articolo 16, lettera c), e articolo 18, paragrafo 1;
- per quanto riguarda la direttiva 2008/68/CE¹⁸, il capitolo 5.4. degli allegati all'ADR, al RID e all'ADN, di cui all'allegato I, capo I.1, all'allegato II, capo II.1, e all'allegato III, capo III.1, di detta direttiva¹⁹.

Per quanto riguarda il regolamento (CE) 1013/2006, il presente regolamento non si applica ai controlli eseguiti dagli uffici doganali, come previsto nelle disposizioni dell'Unione applicabili;

- b) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite in un atto delegato o in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma degli atti legislativi di cui alla lettera a) o a norma della direttiva 2016/797/UE²⁰ o del regolamento (CE) n. 300/2008²¹. Tali atti delegati o atti di esecuzione sono elencati all'allegato I, parte A;
- c) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nel diritto nazionale ed elencate all'allegato I, parte B.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

¹⁸ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

¹⁹ I riferimenti all'ADR, al RID e all'ADN devono essere intesi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2008/68/CE.

²⁰ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

²¹ Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

3. Entro [OP insert one year from the entry into force of this Regulation], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della legislazione nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti che prevedono la fornitura di informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Successivamente a tale notifica, gli Stati membri notificano alla Commissione la legislazione che:

- a) modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all'allegato I, parte B; oppure
- b) stabilisce nuove prescrizioni pertinenti relative alle informazioni regolamentari [...] identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Gli Stati membri effettuano la notifica entro un mese dall'adozione di detta disposizione.

Articolo 2

Adeguamento dell'allegato I

Conformemente all'articolo 13, la Commissione adotta atti delegati che modificano l'allegato I al fine di:

- a) includere un riferimento a qualsiasi prescrizione relativa alle informazioni regolamentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- b) inserire o sopprimere i riferimenti al diritto nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari conformemente alle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "informazioni regolamentari" qualsiasi informazione, anche presentata sotto forma di documento, relativa al trasporto merci nel territorio dell'Unione, compresa la modalità di transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti di cui agli atti in questione;
- 2) "prescrizione relativa alle informazioni regolamentari" l'obbligo di fornire informazioni regolamentari;
- 2 bis.) "autorità competente" qualsiasi autorità, agenzia o altro organismo pubblico competente per svolgere i compiti previsti dagli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per il quale è necessario l'accesso alle informazioni regolamentari, come la verifica, l'applicazione, la convalida o il monitoraggio della conformità nel territorio di uno Stato membro;
- 3) "informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)" qualsiasi insieme di elementi di dati trattati da un supporto elettronico per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e con le autorità competenti;
- 3 bis.) "sottoinsieme di dati eFTI" sottoinsieme di elementi di dati strutturati corrispondente alle informazioni regolamentari richieste in un atto giuridico specifico dell'Unione o di uno Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- 3 ter.) "insieme comune di dati eFTI" insieme generale di elementi di dati strutturati corrispondente a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi solo una volta;

- 3 quater.) "elemento di dati": l'unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;
- 4) "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate alle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 4 bis. "registro di esercizio" una registrazione automatica del trattamento elettronico delle eFTI.
- 5) "piattaforma eFTI" qualsiasi soluzione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati destinati ad essere utilizzati per il trattamento delle eFTI;
- 6) "programmatore di piattaforma eFTI" qualsiasi persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l'intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato;
- 7) "servizio eFTI" un servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI;
- 8) "prestatore di servizi eFTI" ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto;
- 9) "operatore economico interessato" ogni trasportatore o operatore logistico, o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
- 10) "formato leggibile dall'uomo" la rappresentazione dei dati in una forma elettronica che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo;

- 11) "formato leggibile da dispositivo automatico" la modalità di rappresentazione dei dati in forma elettronica che può essere utilizzata per l'elaborazione automatica da parte di una macchina;
- 12) "organismo di valutazione della conformità" un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di una piattaforma eFTI o di un prestatore di servizi eFTI [...];
- 13) "spedizione" il trasporto di una determinata serie di merci, compresi i rifiuti, tra il primo punto di ritiro e il luogo di consegna finale ai sensi di un unico contratto di trasporto o di più contratti consecutivi di trasporto, compreso, se del caso, il trasferimento tra diversi modi di trasporto, indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzi in questione.

CAPO II
INFORMAZIONI REGOLAMENTARI MESSE A DISPOSIZIONE IN FORMATO
ELETTRONICO

Articolo 4

Prescrizioni per gli operatori economici interessati

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, gli operatori economici rispettano i requisiti di cui al presente articolo.

Nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione di un'autorità competente le informazioni regolamentari in formato elettronico, essi si avvalgono di dati trattati in una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Le informazioni regolamentari sono rese accessibili dagli operatori economici in formato leggibile dalla macchina e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo.

Le informazioni in formato leggibile dalla macchina sono accessibili tramite una connessione autenticata e sicura alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'unico collegamento elettronico di identificazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), che permette all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari relative alla spedizione.

Le informazioni in formato leggibile dall'uomo richieste dalle autorità competenti sono messe a disposizione in loco, sullo schermo dei dispositivi elettronici appartenenti all'operatore economico interessato.

Articolo 5

Prescrizioni per le autorità competenti

1. [30 mesi] dopo l'entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7 bis, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4, anche quando tali informazioni regolamentari sono richieste dalle autorità competenti come informazioni supplementari.

Ove gli operatori economici interessati abbiano messo a disposizione elettronicamente, conformemente all'articolo 4, le informazioni regolamentari prescritte a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, le autorità competenti interessate accettano tali informazioni regolamentari anche senza l'accordo di cui all'articolo 26, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.

Ove le informazioni regolamentari prescritte da uno specifico atto giuridico dell'Unione o di uno Stato membro a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, comprendano una convalida ufficiale, per es. un timbro o un certificato, la rispettiva autorità competente fornisce tale convalida per via elettronica, conformemente alle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 7 e 7 bis.

2. Al fine di rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a consentire a tutte le rispettive autorità competenti l'accesso alle informazioni regolamentari messe a disposizione da parte degli operatori economici conformemente all'articolo 4 e il relativo trattamento. Tali misure sono conformi alle disposizioni stabilite a norma degli articoli 7 e 7 bis.

Articolo 6
Informazione commerciale confidenziale

Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento e garantiscono che tali informazioni possano essere valutate e trattate solo previa autorizzazione.

Articolo 7
Insieme comune di dati eFTI

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 per stabilire e modificare l'insieme e i sottoinsiemi comuni di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui le specifiche corrispondenti sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche per ogni elemento di dati incluso nell'insieme o nei sottoinsiemi comuni di dati.
2. Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione:
 - a) tiene in considerazione le convenzioni internazionali e gli atti dell'Unione pertinenti; e
 - b) cerca di garantire l'interoperabilità degli insiemi e sottoinsiemi comuni di dati eFTI con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale o dell'UE, compresi i modelli di dati multimodali.
3. Il primo di tali atti delegati riguardante tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 è adottato entro il [30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 7 bis

Procedure comuni e norme di accesso

1. La Commissione definisce mediante atti di esecuzione le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l'accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari e per la comunicazione tra le autorità e gli operatori economici in relazione a tali informazioni.
2. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione cerca di migliorare l'efficienza delle procedure amministrative e di ridurre al minimo i costi di conformità sia per gli operatori economici che per le autorità interessate.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 è adottato entro [30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

CAPO III
PIATTAFORME E SERVIZI EFTI

SEZIONE !

PRESCRIZIONI PER LE PIATTAFORME E I SERVIZI EFTI

Articolo 8

Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI

1. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità atte a garantire che:
 - a) i dati personali possano essere trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679²²;
 - b) i dati commerciali possano essere trattati a norma dell'articolo 6;
 - b bis) le autorità competenti possano accedere ai dati e trattarli conformemente alle specifiche adottate a norma dell'articolo 7;
 - b ter) gli operatori economici interessati possano mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni in conformità all'articolo 4;

²² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- c) possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati eFTI, compreso un riferimento strutturato alla piattaforma eFTI su cui sono resi disponibili i dati, ad esempio un identificativo unico di riferimento;
- d) i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;
- e) tutte le attività di trattamento dei dati siano debitamente registrate in registri delle operazioni in modo da consentire, come minimo, l'identificazione di ogni singola operazione di trattamento, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l'operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo elemento di dati; se un'operazione comporta la modifica o l'eliminazione di un dato esistente, il dato originale sia conservato;
- f) i dati possano essere archiviati e restino accessibili per le autorità competenti conformemente al diritto nazionale e dell'Unione che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
- f bis) i registri delle operazioni di cui alla lettera e) siano archiviati e restino accessibili per le autorità competenti, a fini di verifica, per il periodo indicato nella normativa che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari e, a fini di monitoraggio, per i periodi di cui all'articolo 16;
- g) i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;
- h) gli elementi di dati trattati corrispondano all'insieme e ai sottoinsiemi comuni di dati eFTI, stabiliti a norma delle disposizioni dell'articolo 7, e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione secondo quanto previsto dall'atto che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Nell'adottare tali specifiche la Commissione:

- cerca di garantire l'interoperabilità delle piattaforme eFTI;
- tiene conto delle pertinenti soluzioni e norme tecniche esistenti;
- garantisce che tali specifiche restino per quanto possibile neutre sotto il profilo tecnologico.

Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al primo comma è adottato entro [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 9

Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI

1. I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:
 - a) i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo diritti in materia di trattamento dei dati chiaramente definiti e assegnati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
 - b) i dati siano archiviati e restino accessibili conformemente al diritto nazionale e dell'Unione che stabilisce le rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;
 - c) le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, senza l'addebito di spese o diritti;
 - d) i dati siano adeguatamente protetti, tra l'altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguardante tutti gli elementi di cui al primo comma è adottato entro il [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.].

SEZIONE 2

CERTIFICAZIONE

Articolo 10

Organismi di valutazione della conformità

1. Gli organismi di valutazione della conformità vengono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'accreditamento, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui all'allegato II. Gli organismi nazionali di accreditamento comunicano all'autorità designata in conformità del paragrafo 3 il link del sito web in cui essi pubblicano le informazioni disponibili sugli organismi di valutazione della conformità accreditati, compreso un elenco aggiornato di tali organismi.
3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che detenga un elenco aggiornato degli organismi di valutazione della conformità accreditati, delle piattaforme eFTI e dei i prestatori di servizi eFTI titolari di una certificazione valida sulla base delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 2. Tali autorità designate mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale del governo.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno le autorità designate degli Stati membri comunicano l'elenco di cui al paragrafo 3 alla Commissione, insieme all'indirizzo del sito web su cui tale elenco è pubblicato. Il link a tali indirizzi viene pubblicato sulla pagina web ufficiale della Commissione.

Articolo 11
Certificazione delle piattaforme eFTI

1. Su richiesta di un programmatore di piattaforma eFTI, gli organismi di valutazione della conformità valutano la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente la necessaria giustificazione.
2. Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI che hanno certificato e di cui hanno ritirato o sospeso la certificazione. Mettono tale elenco a disposizione del pubblico sul loro sito web e comunicano il link a detto sito web all'autorità designata di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione.
4. Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche adottate negli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare il presente regolamento con norme relative alla certificazione [...] e all'impiego del marchio di certificazione, compresi il rinnovo, la sospensione e il ritiro della certificazione delle piattaforme eFTI.

Articolo 12

Certificazione dei prestatori di servizi eFTI

1. Su richiesta di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alla prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità fornisce al richiedente la necessaria giustificazione.
2. Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI che hanno certificato e di cui hanno ritirato o sospeso la certificazione. Mettono tale elenco a disposizione del pubblico sul loro sito web e comunicano il link a detto sito web all'autorità designata di cui all'articolo 10, paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI, compresi il rinnovo, la sospensione e il ritiro della certificazione.

CAPO IV

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 7, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 7, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Riesame

1. Entro [quattro anni e mezzo dalla data di applicazione del presente regolamento quale stabilita all'articolo 17, paragrafo 2], la Commissione procede alla valutazione del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La Commissione valuta inoltre possibili iniziative al fine di:

- a) stabilire l'obbligo per gli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità, conformemente al presente regolamento, informazioni regolamentari in formato elettronico;
- b) stabilire una maggiore interoperabilità e interconnettività tra l'ambiente eFTI e i diversi sistemi e piattaforme TIC utilizzati per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari, come previsto nei diversi atti giuridici dell'UE in materia di trasporti.

Tale valutazione riguarda in particolare la modifica del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie, stabilite all'articolo 16, per la preparazione della relazione.

Articolo 16
Monitoraggio

Gli Stati membri forniscono alla Commissione ogni cinque anni e, per la prima volta, entro al più tardi [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento quale stabilita all'articolo 17, paragrafo 2] le seguenti informazioni:

1. sulla base dei registri di esercizio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e f bis), il numero di volte che le autorità competenti hanno consultato o trattato le informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.

Le informazioni vengono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.

Articolo 17
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica dal [UP: inserire la data corrispondente a quattro anni dall'entrata in vigore].

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, l'articolo 7 bis, l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

**INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

PARTE A - Informazioni regolamentari, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Elenco degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b):

- 1) regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea: allegato, punto 6.3.2.6, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

PARTE B - Legislazione degli Stati membri

Si riporta in appresso la legislazione nazionale pertinente degli Stati membri che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni specificate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

[Stato membro]

1) Atto giuridico: [disposizione]

ALLEGATO II
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ

[...]

2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o il prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. Un organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti ai sensi degli articoli 11 e 12, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

L'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;
- c) procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
 - a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;
 - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
 - c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - d) la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità stipulano un'assicurazione di responsabilità civile, se tale forma assicurativa non è direttamente coperta dallo Stato ai sensi della normativa nazionale o se lo Stato membro stesso non effettua direttamente la valutazione di conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 11 e 12 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

 11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato.
-